



SENTENZA - 202/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott.ssa Rossella Cassaneti Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74127** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. SCUNCIO Domenico, nato a Piedimonte di Alife (CE) il 22.06.1970, via

CIARPELLA Nr. 10 Prata Sannita (CE), codice fiscale:

SCNDNC70H22G596N, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Festa del

Foro di Santa Maria C. V., cf. FSTGNN80A17G596J Tel.–Fax 0823/913351

- 338/3092754 pec: giovanni.festa@avvocatismcv.it) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dello stesso in Piedimonte Matese (Ce), Viale dei
Pioppi, 23;

2. DE ROSA Damiano, nato a Napoli il 19.2.1973 e residente a Prata Sannita

(CE) al Vico I SANTA MARIA DELLE GRAZIE N 24, cf

DRSDMN73B19F839E;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 21 marzo 2024, con l'assistenza del segretario,

dott.ssa Alessandra Polese, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il Pubblico Ministero, dott. Mauro Senatore, e l'avv. Giovanni Festa, per il convenuto Scuncio
Ritenuto in

F A T T O

[A] Con atto di citazione depositato in data 30 ottobre 2023 la Procura presso questa Sezione conveniva in giudizio i sig.ri Domenico Scuncio e Damiano De Rosa per sentirli condannare al pagamento in favore del comune di Prata Sannita alla somma complessiva di € 49.996,27, di cui rispettivamente € 45.966,22 per Scuncio e € 4.030,05 per De Rosa, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria (da febbraio 2023 ad oggi), interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato.

L'azione della Procura prendeva le mosse dalla segnalazione del Sindaco p.t. di Prata Sannita, convenuto nell'odierno giudizio, con la quale si rappresentava l'avvenuta stipula di un accordo transattivo con ENEL per il pagamento dei sovracanonici idroelettrici dovuti dal 2014 – 2019 al comune, in quanto facente parte del bacino imbrifero montano (BIM) del fiume Volturno. Accordo, con il quale sarebbe stato recuperato però solo l'80 % del totale dovuto e non si sarebbe potuto recuperare se non fino al dovuto per l'anno 2014, a causa dell'intervenuta prescrizione.

Le indagini erano delegate alla Guardia di finanza, che forniva una relazione in merito ai profili di interesse erariale.

Il sovracanone idroelettrico è una forma di ristoro per i comuni rivieraschi, nel

cui ambito insistono centrali idroelettriche. Con la l. 959/1953 si stabiliva l'individuazione sul territorio nazionale dei bacini imbriferi montani e se costituivano n. 6. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone e di un sovracanone. Tale sovracanone annuo è previsto a carico dei concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. Con la l. n. 228/1997 il legislatore prevedeva che i sovracanoni a favore dei bacini imbriferi montani, nei quali i comuni non fossero stati costituiti in Consorzio, versati fino a quell'anno su un apposito capitolo del bilancio dello Stato, fossero corrisposti dai concessionari direttamente ai comuni, secondo le quote spettanti a ciascuno. E poi con la l. di stabilità 2013 (dicembre 2012) si disponeva che i sovracanoni idroelettrici, previsti dalla normativa sopracitata, fossero estesi dal 2013 a tutti gli impianti di produzione idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato", in pratica estendendo la debenza del sovracanone agli impianti le cui opere di presa ricadano semplicemente nel territorio di un comune facente parte di un BIM, prescindendo dalla loro collocazione altimetrica.

Pertanto, stante l'eliminazione di un riferimento altimetrico per la debenza del tributo, con la legge di stabilità 2013, in relazione al bacino del Volturno, divenivano soggetti al versamento del sovracanone BIM anche gli impianti ENEL, chiamati Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore.

L'azione della Procura, quindi, con riguardo al comune di Prata Sannita, aveva ad oggetto i canoni dovuti a partire dal 1° gennaio 2013, in quanto solo con la legge di stabilità 2013 i sovracanoni in questione erano estesi anche ad impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw. Ed inoltre la stessa azione aveva riguardo anche all'illegittimità della transazione conclusa su obbligazioni tributarie, in considerazione del fatto che con la stessa si rinunciava ad incassare il 20% del dovuto. Infatti la transazione aveva preso in considerazione anche un'annualità prescritta, quella del 2014, che comunque non sarebbe stata più ottenuta dal Comune, "spalmando" però questo importo sulle cinque annualità prese in considerazione con l'accordo con l'ENEL. Tuttavia l'oggetto della transazione ricadrebbe in materia tributaria, nella quale è esclusa la disponibilità dell'obbligazione in capo al soggetto attivo del rapporto.

L'ufficio requirente spiegava che il bacino imbrifero montano del fiume Volturno era istituito con Decreto Ministeriale di perimetrazione n. 421 del 15 marzo 1979. Nell'ambito del fiume Volturno sono in funzione e vengono utilizzati impianti idroelettrici, tra cui l'impianto Pizzone, Capo Volturno, Ponterotto, Gallo, Capriati, Matese 1 e Matese 2, che interessano diversi Comuni dell'alto casertano appartenenti al BIM del Volturno, oltre ad altri Comuni di Province e Regioni diverse.

Sulla base della normativa citata, in seguito all'art. 36, comma 7 quinquies, del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge del 17 dicembre 2012, n. 221, che integrava l'art. 2 della legge n. 959/1953, dal 2013 era previsto che il sovracanone fosse versato direttamente ai Comuni interessati,

laddove – come nel caso del bacino del fiume Volturno – non vi fosse stata costituzione di un Consorzio BIM.

ENEL Produzione S.p.a., azienda italiana che opera nel settore della produzione di energia elettrica, concessionario di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica e forza motrice attraverso gli impianti insistenti nel BIM del fiume Volturno, dagli accertamenti svolti, risulta il soggetto legittimato passivo al pagamento, in percentuale, al comune di Prata Sannita (CE) degli importi dovuti a titolo di sovracanon per le attività di sfruttamento dei bacini idrici per esigenze di approvvigionamento collettivo. Il comune di Prata Sannita, ricompreso nel BIM Volturno, già riscuoteva i sovracanon versati annualmente da Enel Produzione S.p.A. a tutti i Comuni del BIM del fiume Volturno per gli impianti di Pizzone, Rocchetta, Gallo, Capriati, Matese 1 e Matese 2. Risultavano dovuti, pertanto, i soli importi “integrativi” afferenti agli impianti Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore riconosciuti a seguito della legge 228/2012, a partire dall’anno 2013.

A tal riguardo era stipulata una transazione tra il comune di Prata Sannita ed ENEL. Considerata l’intervenuta prescrizione per le annualità 2013 e 2014, questa seconda annualità era comunque fatta rientrare nella complessiva transazione delle annualità dal 2014 al 2019, decurtando sul totale delle cinque annualità un importo pari al 20% della prestazione tributaria dovuta.

L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 105 del 24.12.2019, approvava lo schema di proposta transattiva del responsabile del servizio finanziario inviata, dopo essere stata sottoscritta dal Sindaco, al concessionario, che la accettava.

La transazione prevede il pagamento da parte del concessionario, dei sovracanonici BIM relativi agli anni dal 2014 al 2019, al comune di Prata Sannita, al quale versava a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario ed onnicomprensivo di € 131.998,50 a titolo di sovracanonici BIM ai sensi del R.D. n.1775/1933, e delle leggi n. 959/1953, n. 1254/1959, n.925/1980, n. 228/2012, per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica di Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore.

Con la transazione, a fronte di un importo dovuto per le annualità considerate pari ad € 164.988,12, si incassava la somma di € 131.998,50. Peraltro, sulla base della tabella riportata nell'atto di citazione e tenendo conto anche dell'annualità 2013, l'importo dovuto sarebbe ammontato ad € 191.194,54. Pertanto la differenza tra quest'ultimo importo e quello incassato di € 131.998,50, e pari ad € 59.164,04, costituirebbe il danno da dividere in due poste.

La prima relativa alla prescrizione dei canoni riguarderebbe sia l'annualità 2013 (€ 26.248,42) non presa in considerazione dalla transazione, sia l'annualità 2014 (€ 27.141,10) presa in considerazione dalla transazione, ma il cui importo in realtà non era più giudizialmente reclamabile dall'ente comunale, perché anch'esso prescritto. La seconda posta di danno sarebbe relativa all'attività transattiva su obbligazione tributaria, esplicita su tutte le annualità dal 2014 al 2019, in forza della quale il comune di Prata Sannita incassava solo l'80% della pretesa tributaria.

In relazione a tale posta di danno il calcolo fatto dalla Procura teneva conto

della circostanza che l'annualità 2014 era stata fatta comunque rientrare in transazione, andando tuttavia a spalmare questa somma prescritta su tutte e cinque le annualità. In tal modo l'ente avrebbe incassato anche le somme 2014 prescritte, ma in realtà diminuendo del 20% tutte le altre annualità per le quali era ed è esclusa ogni possibilità di disponibilità da parte del soggetto attivo della prestazione tributaria. Si procedeva anche ad una compensazione, che lasciava comunque fuori l'importo differenziale di € 5.806,52 da imputare agli autori della transazione.

La prima posta deriverebbe dalla condotta negligente del funzionario preposto al servizio finanziario e del Sindaco dell'ente, che non impedivano la prescrizione delle somme dovute per le annualità 2013-2014 da Enel Produzione s.p.a. per sovracanononi *ex lege* n. 959/1953.

L'attività ispettiva evidenziava che il Sindaco e il responsabile dell'ufficio comunale preposto non avrebbero attivato alcuna azione finalizzata all'interruzione dei termini prescrittivi e/o alla riscossione delle somme afferenti ai sovracanononi dovuti da Enel Produzione S.p.a. per l'anno 2013 e 2014, per le centrali di produzione di energia elettrica Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore ai sensi del combinato disposto del comma 7 *quinquies* dell'art. 36 del D.L. n. 179/2012 - per cui i sovracanononi ex art. 1, comma 8, della legge n. 959/1953 dovevano essere versati dal concessionario 14 direttamente ai Comuni interessati attesa la non costituzione di un consorzio BIM - e dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, che estendeva il beneficio economico a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di

presa sono ricadenti in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un BIM già delimitato.

In merito alla condotta negligente del Sindaco, risulterebbe agli atti anche una nota pec del 29.4.2016, nella quale uno studio legale metteva puntualmente, seppur sinteticamente, a conoscenza dell'ente e del Sindaco, in particolare, la circostanza di mancato incasso dei sovracanon BIM. A fronte di tale nota – rivolta al Sindaco pro tempore – nulla risulterebbe attivato da parte dell'ente, fino al momento dell'iniziativa del Sindaco succeduto ed autore della dettagliata denuncia.

Sulla base della ricostruzione effettuata, la condotta negligente era contestata al responsabile non dell'area tecnica, ma del servizio finanziario, considerato che per il regolamento in vigore alla data del 25 gennaio 2017, all'allegato III, il responsabile del servizio economico finanziario è competente per entrate e tributi comunali (punti 6-7) e che il comune di Prata Sannita incassava già tributi dai bacini imbriferi in questione, anche prima della modifica legislativa che eliminava la soglia altimetrica ed aumentato il gettito a carico dei concessionari a partire dal 1° gennaio 2013.

Una parte del danno dovrebbe essere imputata a detto responsabile, pur trattandosi di imputazione figurativa perché il responsabile del servizio dal 21012 al 2022 risulta deceduto. Tale posta dovrebbe essere del 20 %, ritenendo preminente la posizione del Sindaco espressamente informato della novità normativa fin dal 2016 (vedi PEC dello studio Pettograsso) e non avendo posto in essere alcuna attività compulsiva degli uffici, in un quadro organizzativo che avrebbe avuto bisogno di più chiare direttive e chiare

individuazioni di competenze amministrative degli uffici.

Con riguardo al danno derivante dalla transazione si rilevava che, a fronte, infatti, di un calcolo complessivo del dovuto per le annualità dal 2014 al 2019 pari ad € 164.946,12, il comune di Prata incassava € 131.998,50, rinunciando (illegittimamente, stante la indisponibilità della pretesa tributaria) quindi ad € 32.947,62. Ora volendo considerare che le somme del 2014, inizialmente ritenute prescritte dall'ENEL, ma poi comunque considerate, erano pari ad € 27.141,10, si ritiene che la presente posta di danno corrisponda a tale differenza e quindi ad € 5.806,52.

In altri termini, la quota 2014 pari ad € 27.141,10 non sarebbe stata comunque ottenibile in via giudiziaria da parte dell'ente perché effettivamente prescritta, mentre la somma restante per le annualità dal 2015 al 2019 era ottenibile e ad essa l'ente avrebbe illegittimamente rinunciato. Anche in questo caso una parte, pari al 40% del totale, va figurativamente imputata al defunto responsabile del servizio finanziario, dott. Santoro, proponente la delibera di transazione, recepita in Giunta e a cui poi seguiva la firma della transazione da parte del sindaco Damiano De Rosa.

Ai fini della sussistenza della responsabilità erariale, per la Procura sussisterebbe per i due sindaci p.t. il rapporto di servizio e quanto al danno si teneva conto degli importi prescritti per le annualità 2013 e 2014, benché quest'ultima considerata nell'accordo. Infatti anche tale annualità era prescritta nel 2019 quando ne era formalmente richiesto il pagamento con pec del 18 ottobre 2019.

La transazione era stipulata il 28.02.2020 ed aveva ad oggetto crediti di natura

tributaria, derivando da ciò l'indisponibilità dell'obbligazione. Al riguardo l'ufficio requirente richiama giurisprudenza. Seppur risulterebbe recuperata l'annualità 2014 prescritta, inserita nell'accordo, tuttavia essa risulterebbe "spalmata" su tutte le annualità prese in considerazione, diminuendo la pretesa tributaria all'80 %. La circostanza che essa sia stata considerata nella transazione avrebbe comunque fatto perdere al comune un ulteriore gettito di € 5.806,52 da imputare al 60% al sindaco De Rosa e, figurativamente (perché deceduto) al 40%, al responsabile del servizio finanziario proponente la delibera.

Per la quantificazione del danno si teneva conto:

1. della potenza nominale media di concessione in Kw delle singole centrali;
2. della percentuale BIM attribuita al Comune (tale valore viene indicato dal D.M. dei LL.PP, del 1983 ed ancora vigente, all. 2 della relazione GDF del 22 aprile 2022, doc. 4);
3. della tariffa prevista rispettivamente per l'annualità 2013 dal D.M. 30.11.2011 - pari ad € 29,40 per le grandi derivazioni con potenza nominale media > Kw 3.000 e ad € 22,13 per Kw, per le piccole derivazioni con potenza nominale media da Kw 220 fino a Kw 3.000, e per l'annualità 2014 dal D.M. 22.11.2013 - pari ad € 30,40 per le grandi derivazioni con potenza nominale media > Kw 3.000 e ad € 22,88 per Kw, per le piccole derivazioni con potenza nominale media da Kw 220 fino a Kw 3.000.

Nell'atto di citazione era riportata una tabella.

Tale danno, riferito alla prima posta contestata, sarebbe da imputare nella misura dell'80% al sindaco e del 20% al responsabile (deceduto).

Di conseguenza per l'anno 2013 il danno sarebbe pari a € 20.998,73, rivalutato (sito ISTAT da gennaio 2013 a febbraio 2023) in € 24.947,49, mentre per l'anno 2014 il danno sarebbe pari a € 21.712,88, rivalutato (sito ISTAT da gennaio 2014 a febbraio 2023) in € 24.967,49, per un totale di € 45.966,22, ovvero la somma contestata al sindaco Scuncio.

In relazione al danno derivante dalla transazione, la somma totale di € 5.806,52 sarebbe da imputare al 60% al sindaco De Rosa (firmatario della transazione su tributi) e, figurativamente al 40%, al responsabile del servizio finanziario (deceduto) proponente la delibera. La parte contestata al sindaco sarebbe quindi pari ad € 3.483,91, rivalutata (sito ISTAT da ottobre 2019 – data della transazione – al 3 febbraio 2023) in € 4.030,05.

La condotta negligente ritenuta causa del danno era individuata in quella del Sindaco p.t. Scuncio e non nella Giunta comunale, in quanto destinatario della pec esplicativa del 2016, per non aver compulsato, mediante l'adozione di un qualsiasi provvedimento di indirizzo, alcuna attività finalizzata al recupero delle somme, nonostante egli fosse stato puntualmente messo al corrente del vulnus che si stava maturando alle casse pubbliche dell'ente.

Con riguardo poi alla condotta del sindaco De Rosa, è individuata nell'aver firmato una transazione su crediti tributari, che costituirebbero beni non disponibili.

Per entrambi i convenuti l'addebito, quanto all'elemento soggettivo, era fatto in termini di colpa grave.

Per il primo si riteneva sussistente la colpa grave in quanto, non sussistendo oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito

d'ufficio, con un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni ed un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, in spregio alle norme che disciplinano la materia, con assoluta noncuranza dei parametri normativi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità che regolano l'azione amministrativa, si sarebbe contravvenuto alle più elementari regole di buona amministrazione per non aver disposto il Sindaco, e non aver adottato l'articolazione dirigenziale competente, gli opportuni provvedimenti ed i necessari atti amministrativi finalizzati al recupero nei termini delle somme, ormai prescritte, dovute da ENEL.

Per il secondo convenuto, firmatario della transazione, sussisterebbe la colpa grave perché la condotta sarebbe improntata alla violazione delle minime regole di buona amministrazione, di imparzialità e di legalità tributaria, avendo avviato una negoziazione su sovracanon BIM, in presenza di un consolidato orientamento che, fin dal 2002 (Corte cost. 533 del 2002), li considerava dei tributi.

Ai fini della responsabilità, si riteneva sussistente anche il nesso di causalità fra le condotte dei convenuti ed il danno.

Nell'atto di citazione erano riportate le deduzioni difensive formulate da questi ultimi in sede preprocessuale, che però non erano ritenute sufficienti dall'ufficio requirente a superare gli addebiti contestati. Per tale ragione lo stesso depositava l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio.

[B] In data 26 febbraio 2024 depositava la propria memoria il convenuto

Scuncio, nella quale innanzitutto ripercorreva la vicenda e le contestazioni mosse dalla Procura a suo carico.

La difesa escludeva che il danno potesse essere addebitato al sindaco, considerato che la gestione dei tributi era affidata all'ufficio finanziario, il cui responsabile aveva i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative alle entrate e ai tributi, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti dette attività.

In ogni caso, si segnalava che nel periodo storico, caratterizzato da piante organiche sempre più spesso ridotte a causa dei vincoli di assunzioni, eseguire gli accertamenti era sempre più complicato. Vi sarebbe stata un'obiettivo difficoltà di posizione del responsabile dell'area finanziaria, il quale era comunque a conoscenza che il comune di Prata Sannita incassava i tributi dai bacini imbriferi, anche prima della modifica legislativa che eliminava la soglia altimetrica ed aumentato il gettito a carico dei concessionari a partire dal 1° gennaio 2013, e, probabilmente, non aveva appreso tempestivamente la possibilità di riscuotere i sovracanon BIM, ribadendo, peraltro, l'incertezza della materia oggetto della pretesa, caratterizzata da incerti riscontri, anche di carattere giurisprudenziale.

Con riguardo alla posizione del sindaco si rappresentava che:

- il convenuto, proclamato Sindaco del Comune Prata Sannita in data 7 giugno 2009, trovando una situazione debitoria di cassa e debiti fuori bilancio, la prima riconducibile ad un ritardato incasso di ruoli pregressi, conseguente all'amministrazione in carica dal 1999 fino al 2009, aveva immediatamente posto in riscossione, con non poche difficoltà, i ruoli dei vari tributi delle

annualità dal 2005 al 2010, e quelli delle annualità successive, scongiurando

il maturarsi della prescrizione;

- con deliberazione della Giunta Municipale del 16/12/2011, aveva concorso

ad approvare la modifica del regolamento comunale sull'ordinamento

generale degli Uffici e dei Servizi per far fronte alle enormi esigenze alle quali

i servizi sono tenuti a dare risposta;

- aveva approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del sistema

di misurazione e valutazione della performance con delibera di Giunta

Comunale n. 38 del 14/06/2013;

- la Giunta Municipale, con deliberazione del 29-09-2014, aveva approvato il

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.09.2014;

- con delibera di Giunta Comunale del 21-10-2015 veniva modificato l'art.3

del vigente regolamento per la disciplina della riscossione ed accertamento dei

tributi comunali e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi ecc.,

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 16/07/1999, esecutiva,

dove erano elencate le modalità per la riscossione dei tributi comunali,

aggiungendo alle fattispecie previste la riscossione della TARSU/TARI

mediante modello F24, utilizzando quindi per la riscossione della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani/della tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di

versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

in aggiunta a quelle attualmente in vigore;

- con deliberazione della Giunta Comunale del 30.03.2017 si approvava il

piano finanziario TA.RI. e tariffe della TA.RI. per l'anno 2017;

- sul presupposto che l'organizzazione dei propri uffici si doveva improntare alla crescita dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale con Posizione Organizzativa, principi ispiratori di un nuovo modello organizzativo del comune già rinvenibili nel D.Lgs. 150/2009, con delibera consiliare del 21.12.2016 si approvavano i criteri generali per la modifica, l'aggiornamento e la revisione organica del nuovo Regolamento degli Uffici e dei servizi;

- su impulso della Giunta Municipale con deliberazione n. 2 del 25/01/2017 era approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" (già agli atti nel fascicolo telematico), in conformità alle leggi vigenti, allo Statuto dell'Ente nonché nel rispetto dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 21/12/2016;

- il responsabile della area finanziaria, Dr. Santoro (deceduto), vista la necessità di supportare l'Ufficio Tributi nelle proprie attività, atteso il ridotto numero di dipendenti ed il carico di lavoro a cui era sottoposto, provvedeva, con propria determina del 03/3/2017, all'affidamento del servizio di supporto per l'ufficio tributi, per le attività di bonifica della banca dati tributaria, lotta all'evasione e all'attività di sportello, alla "SOLUZIONI HALLEY S.r.l." con sede in Pietrelcina (BN) alla Via Gregaria n. 50, sia per quanto concerneva l'idoneità professionale e la capacità professionale sia per quanto concerneva la congruità dell'offerta per la gestione di tutte le attività competenti all'ufficio

economico, finanziario e tributario;

- nel solco della rinnovata organizzazione dei servizi e degli uffici comunali volta a rendere più efficiente la complessiva azione amministrativa del Comune di Prata Sannita, si ponevano i provvedimenti sindacali di attribuzione della “titolarità delle funzioni di dirigenza” (ossia l’assegnazione delle “posizioni organizzative”) dei vari Settori comunali in base all’anzidetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 25/01/2017;

- con deliberazione della Giunta Comunale del 30-03-2017 si provvedeva ad approvare Imposta Unica Comunale: Componente TA.RI. il piano finanziario, l’approvazione tariffe per il 2017, il numero rate, le scadenze e la riscossione. -inoltre, quando il Consiglio Comunale approvava il bilancio, la Giunta Comunale approvava il Piano esecutivo di gestione (PEG), con cui affidare ai dirigenti dei servizi gli obiettivi da raggiungere e le risorse finanziarie, strumentali e umane da utilizzare.

Tutta l’attività sopra riportata provverebbe che vi sarebbe stato un immediato, continuo e risoluto impegno del Sindaco Scuncio nel voler dirigere l’azione amministrativa dell’Ente locale verso un serio e proficuo risanamento del bilancio comunale, con al centro l’importante attività di riscossione dei tributi locali e dei crediti vantati dall’Ente. Emergerebbe infatti in tal modo l’insussistenza di una condotta omissiva da parte del Sindaco Scuncio riguardo al prescritto dovere generale di vigilare e sovrintendere al corretto funzionamento del Settore preposto alla gestione del servizio tributi (ex art. 36, comma 1, della legge n. 142/1990, come recepita con l.r. n. 48/1991

s.m.i.). Sarebbe quindi dimostrata la tempestività degli interventi correttivi approntati, a fronte di una risalente situazione di deficitarietà organizzativa e contabile che il predetto organo politico aveva dovuto fronteggiare all’atto dell’insediamento avvenuto nel giugno 2009 e proseguito negli anni successivi.

Si evidenziava inoltre che la disposizione legislativa citata non potrebbe essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto attribuire all’organo monocratico dell’esecutivo una posizione di superiorità gerarchica nei confronti dei dirigenti, quali titolari dell’attività ordinaria di gestione; quanto la stessa dovrebbe essere intesa nel senso che al Sindaco spetteranno, in conformità al noto principio di separazione delle competenze, le funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo. Il compito di sovrintendenza in discorso, dunque, dovrebbe concretarsi e circoscriversi all’adozione di atti d’indirizzo politico, quali sono certamente quelli sopra evidenziati adottati dalla Giunta Municipale e/o dal Sindaco del Comune di Prata Sannita.

Si rimarcava il principio di separazione tra potere politico e potere gestionale. Con la conseguenza che gli organi politici avrebbero una responsabilità politica e risponderebbero dei danni causati all’ente solo se derivanti direttamente da atti di programmazione, indirizzo, controllo o da attività di direzione dell’attività amministrativa.

Si faceva presente che la gestione amministrativa delle ordinarie attività di competenza dell’Ente locale sono affidate innanzitutto ai Settori comunali e ai relativi responsabili (ex art. 17, del ridetto regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e che, sotto la sovrintendenza politica del Sindaco,

la generale direzione amministrativa dell'Ente locale è invece assicurata, nel rispetto delle reciproche competenze, dai seguenti organismi amministrativi:

a) segretario comunale; b) coordinamento generale dell'attività degli uffici; c) nucleo di valutazione (ex art. 67 del ridetto regolamento); d) revisore dei conti.

Pertanto la responsabilità amministrativa del convenuto Scuncio non potrebbe discendere dall'esistenza di una posizione funzionale di supremazia e direzione nell'ambito dell'amministrazione comunale, occorrendo individuare uno specifico comportamento eziologicamente significativo e imputabile sotto il profilo soggettivo. Lo stesso ignorava il mancato incasso da parte dell'Ufficio Finanziario dei tributi *de quibus*, anzi, sarebbe stato noto che i canoni ENEL erano regolarmente incassati come ogni altra entrata e/o tributo comunale, il tutto in carenza di qualsivoglia indicazione negativa al Sindaco, sicuro del controllo amministrativo operato anche dai vari Segretari Comunali succedutisi nel tempo e dai Revisori dei Conti.

Inoltre, queste poste di crediti dovevano essere inserite nei bilanci preventivi e poi verificate nei consuntivi per cui dal 2013 al 2019. Pertanto, assumendo come periodo di riferimento quello in cui era in carica il sindaco Scuncio, il mancato inserimento delle relative poste in tutti questi bilanci, comporterebbe la responsabilità di tutti gli organi che predisponavano o che proponevano il bilancio e successivamente lo approvavano. Il TUEL individua nel Responsabile del Servizio Finanziario il soggetto incaricato a dare impulso all'iter di predisposizione del bilancio il quale è chiamato a formulare il c.d. bilancio tecnico" (per distinguerlo da quello "politico" della Giunta), elaborato sulle direttive fornite dall'amministrazione e contenute nel

Documento Unico di Programmazione. Quindi la responsabilità dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti coinvolti nella formazione e approvazione del bilancio:

Inoltre nella comparsa si contestavano anche i criteri di quantificazione del danno. In particolare, si contestava che la quota maggiore fosse addebitata al Sindaco perché aveva avuto conoscenza della questione attraverso la pec dello studio legale Pettograsso. Detta pec infatti non sarebbe mai stata ricevuta e neanche protocollata, come da prima attestazione del responsabile dell'area amministrativa. Peraltro nella stessa era contenuta una proposta di collaborazione con una non chiara esplicitazione della possibilità di agire nei confronti di società private e concessionari pubblici, senza indicazione della novità normativa.

In ogni caso, le comunicazioni indirizzate al sindaco erano inviate all'indirizzo pec personale o all'indirizzo email personale.

Nella comparsa la difesa faceva presente che gli avv.ti Pettograsso e Carlomagno, nel rendere un parere legale al Comune di Ailano, su questione analoga, relativa alla possibilità di incassare i sovracanon imbriferi spettanti al comune, affermavano l'*incertezza della pretesa creditizia*.

Seppure la Procura ritenesse che la natura dei crediti derivanti dai sovracanon BIM sia tributaria, tuttavia nel tempo vi sarebbe stata incertezza anche in ambito prescrizione. Sul punto, la sentenza TSAP 22/16 aveva stabilito sul tema che interessa tutti i produttori idroelettrici, che sono sottoposti a prescrizione quinquennale (e non alla più lunga prescrizione decennale, come previsto da una precedente sentenza, la n. 44 del 1985) non solo i canoni per

l'uso delle acque, ma anche i sovracanonici destinati sia agli enti rivieraschi che ai bacini imbriferi montani ponendo fine a una incertezza – e anche a una differenziazione di trattamento – pregiudizievole per gli interessi della categoria.

Pertanto il settore sarebbe stato infatti tradizionalmente caratterizzato da una certa inattività (spesso dipendente da problemi organizzativi) dei Comuni rivieraschi e dei BIM, che avrebbero talora indirizzato richieste di sovracanonici arretrati risalenti a molti anni prima.

Il Tribunale Superiore delle Acque (confermando nella sostanza gli esiti cui era già pervenuto il TRAP in primo grado) aveva in definitiva riconosciuto che canoni e sovracanonici (inclusi quelli rivieraschi per i quali una precedente sentenza risalente al 1985 aveva invece statuito la durata decennale della prescrizione), ancorché istituiti per rispondere a finalità diverse, condividono tuttavia l'identica natura di prestazione periodica e, per tale ragione, sono regolati dall'art. 2948, n. 4 c.c., che fissa in 5 anni la durata del termine prescrizione.

A tal riguardo, si evidenziava che, pur volendo aderire alla tesi che prevede la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre anno per anno, con *dies a quo* individuato dalla data della concessione così come indicato nella relazione dell'ENEL, ricadente nel primo semestre dell'anno e quindi al 30 giugno di ogni anno, si rilevava che l'amministrazione guidata dal Sindaco Scuncio era rimasta in carica fino al 26 maggio 2019.

Pertanto, non sarebbe configurabile un danno erariale da mancata entrata connotato da caratteri di certezza e attualità laddove non vi sia stata, per

l'Amministrazione, la perdita del diritto di credito al 26 maggio 2019, data di cessazione dalla carica del sindaco Scuncio, visto che la prescrizione per l'annualità 2014 sarebbe maturata al 30 giugno 2019, ben oltre la data in cui il convenuto aveva lasciato il proprio incarico.

Infine nella comparsa si contestava in via subordinata anche la quantificazione dell'addebito in considerazione del fatto che la Procura escludeva dall'azione di responsabilità gli altri componenti della Giunta, i segretari comunali e i revisori dei conti. In particolare, si soffermava sulla responsabilità di questi ultimi.

Era anche inserita un'istanza di riduzione dell'addebito ex art. 52, comma 2, R.d. 1212/1934 e art. 83 R.d. 2440/1923, in considerazione delle difficoltà organizzative e del disordine contabile in cui il sindaco Scuncio aveva dovuto svolgere le proprie funzioni e tenendo, altresì, conto di circostanze rilevanti quali la carenza di personale nel settore dello stesso convenuto che costituiscono fondamento per l'esercizio del potere riduttivo.

La difesa del convenuto concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: *«Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per il mancato accoglimento dell'istanza di audizione, ut supra;*

- nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;

-nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 2, lettere c) ed e) e 87 del Codice di giustizia contabile, ovvero per mancanza assoluta di specificazione su quale sia la condotta in concreto ascrivibile ai fini della configurabilità della responsabilità contabile,

(sentenza n. 337/2019 Sezione giurisdizionale Campania); e comunque per mancata «specifica individuazione dei criteri attraverso i quali è stata determinata la quota di danno imputata a ciascun convenuto, e in particolare al sindaco Scuncio (sentenza n. 1194/2013 della Sezione giurisdizionale Puglia);

- nella deprecata ipotesi di reiezione delle richieste di cui sopra voglia estendersi la eventuale responsabilità conclamata nei confronti di tutti i soggetti dell'apparato dirigenziale amministrativo-gestionale, coinvolti nella formazione approvazione del bilancio;

- in subordine, nella denegata ipotesi di condanna, contenere e/o ridurre il carico di responsabilità in forma percentuale lieve, nonché, limitando la stessa al solo anno 2013, il tutto come esposto in narrativa.

In via istruttoria, ai sensi dell'art 94 disp. att. c.p.c., si richiede:

1- la produzione degli atti relativi ai bilanci di previsione e consuntivo del Comune di Prata Sannita, dal 2012 al 2019;

2- la produzione delle determine, Delibere di Giunta e Delibere Consiliari del Comune di

Prata Sannita, relative alla gestione dei tributi».

[C] All'udienza del 21 marzo 2024, il Pubblico ministero ribadiva le proprie argomentazioni e si soffermava in particolare sulla richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione per mancata audizione del convenuto.

Lo stesso infatti faceva presente che nelle deduzioni depositate in seguito all'invito a dedurre non vi era nessuna specifica istanza di audizione, formulata come richiesto dall'art. 67, comma 2, c.g.c.

Sulla questione della pec il p.m. affermava che si tratterebbe di un elemento in più rispetto alla condotta omissiva sul quale era svolta attività di indagine.

Poi, in particolare, in relazione quanto ritenuto dalla difesa di Scuncio, secondo la quale alla fine del mandato non era ancora completamente decorsa la prescrizione e, quindi, la responsabilità dovrebbe essere del sindaco successivo, il p.m. faceva notare che il sindaco successivo entrava in carica solo poco tempo prima della scadenza del decorso della prescrizione.

Infine si opponeva alla richiesta di chiamata in causa di altri soggetti e all'applicazione del potere riduttivo.

Il difensore del convenuto Scuncio insisteva nell'avvenuta richiesta di audizione, laddove nel testo delle deduzioni era indicato che si rendeva disponibile all'audizione, e riteneva che nel dubbio la Procura avrebbe dovuto disporla. Per il resto ribadiva quanto già spiegato nella propria memoria e, con riguardo alla pec dello studio Pettograsso, evidenziava che nella stessa si faceva riferimento alla captazione dell'acqua e al profitto della società concessionaria, ma non ai sovracanon idrici in discussione.

Infine il pubblico ministero replicava al difensore di Scuncio, affermando che sarebbe libera di disporre l'audizione trattandosi di un'attività procedimentalizzata. A sua volta il difensore ribadiva che la richiesta era nel secondo capoverso delle deduzioni.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Contumacia

Innanzitutto in questo giudizio, verificata l'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione con il decreto di fissazione dell'udienza al convenuto sig. De Rosa e preso atto della mancata costituzione, deve dichiararsi la sua contumacia.

2. Questioni pregiudiziali

Il convenuto Scuncio lamenta la mancata audizione in sede preprocessuale, chiedendo nelle conclusioni della propria comparsa di dichiarare inammissibile l'atto di citazione per detta mancata audizione, nonostante la richiesta contenuta nelle deduzioni difensive presentate in seguito all'invito a dedurre.

Orbene, tale richiesta deve essere respinta.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.g.c. nel termine previsto per il deposito di proprie deduzioni il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

Nel caso di specie, non vi è stata un'espressa richiesta di audizione da parte del convenuto Scuncio. Infatti nelle deduzioni presentate si legge soltanto che in ossequio all'invito a dedurre, *«nel dichiarare la propria disponibilità ad eventuali audizioni nonché a riscontrare richieste di informazioni e produzioni documentali espone quanto segue:»*. Ciò con ogni evidenza non presenta gli elementi di un'istanza espressa con la quale si chiede l'audizione. Pertanto nessuna inammissibilità può dichiararsi dell'atto di citazione per mancata audizione del convenuto.

Allo stesso modo, è da respingere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata nelle conclusioni della comparsa per un duplice motivo. Infatti il convenuto Scuncio chiedeva di dichiarare «-nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 2, lettere c) ed e) e 87 del Codice di giustizia contabile, ovvero per mancanza assoluta di specificazione su quale sia la condotta in concreto ascrivibile ai fini della configurabilità della responsabilità contabile, (sentenza n. 337/2019 Sezione giurisdizionale Campania); e comunque per mancata «specifica individuazione dei criteri attraverso i quali è stata determinata la quota di danno imputata a ciascun convenuto, e in particolare al sindaco Scuncio (sentenza n. 1194/2013 della Sezione giurisdizionale Puglia);».

Posto che tale eccezione non risulta motivata, in ogni caso dall'atto di citazione è evincibile la contestazione al convenuto sia relativamente alla condotta addebitata, che ai criteri di determinazione dell'importo del danno, così come in relazione alla quota da imputare allo Scuncio.

3. Oggetto del giudizio

Oggetto del presente giudizio è costituito da una fattispecie di danno che origina dal mancato introito dei sovracanonici idroelettrici da parte del comune di Prata Sannita, appartenente al bacino imbrifero montano (d'ora in poi IBM) del fiume Volturno.

La l. 959/1953 prevede che i comuni in tutto o in parte compresi in ciascun bacino possano o meno costituirsi in consorzi e che i comuni rivieraschi facciano parte dei bacini. Detti bacini sono stati individuati con appositi decreti ministeriali.

L'art. 1, comma 8, l. 959/1953 prevede che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere siano situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono tenuti al pagamento di un sovracanone.

Inizialmente questo sovracanone era versato su un conto corrente della Banca d'Italia, in attesa della costituzione dei consorzi, tra i quali doveva essere ripartito.

Con legge n. 228/1997 si introduceva l'art. 6 bis al d.l. 130/1997, secondo il quale i sovracanoni, a favore dei bacini imbriferi montani nei quali i Comuni non fossero stati costituiti in Consorzio, versati fino a quell'anno su un apposito capitolo del Bilancio dello Stato, fossero corrisposti dai concessionari direttamente ai Comuni, secondo le quote spettanti a ciascuno.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013) all'art. 1 comma 137 stabiliva che *"Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato"*.

In tal modo si estendeva la debenza del sovracanone agli impianti, le cui opere di presa ricadano semplicemente nel territorio di un Comune facente parte di un BIM, prescindendo dalla loro collocazione altimetrica.

Conseguentemente, dal 2013 i sovracanonici del BIM del Volturno, individuato dal D.M. 421/1979, in relazione agli impianti di Enel Produzione S.p.a. di Volturno 1, Volturno 2, Montelungo e Montemaggiore, devono essere versati ai comuni appartenenti al medesimo BIM.

Con esposto denuncia del sindaco di Prata Sannita si segnalava che il comune non aveva provveduto a riscuotere detti sovracanonici e neanche a richiederli negli anni fino al 2019. Il comune sottoscriveva quindi un accordo transattivo per il pagamento dei sovracanonici dal 2014 al 2019.

Emerge dalla relazione redatta da Enel (inviata alla Guardia di finanza e da questa allegata alla propria nota prot. 334946 del 21 giugno 2022) che, in seguito alla novità legislativa del 2012, non era stato adottato nessun decreto di ripartizione, disciplinante i sovracanonici spettanti ai Comuni del BIM Volturno, e sussistevano condizioni di incertezza in relazione al diritto di pretendere gli importi a titolo di sovracanonici BIM, nonché all'ammontare del credito eventualmente spettante ad ogni Comune del BIM Volturno. Quindi i rappresentanti di Enel Produzione e del Comune si erano incontrati ed avevano verificato le condizioni ed il reciproco interesse al raggiungimento di una soluzione concordata, in relazione al riconoscimento dei sovracanonici ex L. 228/2012, art. 1, comma 137. A seguito dell'incontro, Enel faceva rilevare l'avvenuta prescrizione delle pretese relative alle annualità 2013 e 2014, mentre il Comune, con propria delibera di Giunta, autorizzava il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'accordo.

Con detto accordo Enel si era impegnata a pagare al Comune, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario di € 131.998,5 per le annualità dal 2014

al 2019. Pertanto nella transazione era previsto il pagamento anche per l'annualità prescritta del 2014, ma l'importo concordato corrisponde solo all'80% di quanto dovuto, che invece in totale per ciascun anno (2014-2019) corrisponde ad € 164.998,12.

Ciò posto, la Procura formulava due ipotesi di danno a carico di ciascun convenuto.

Innanzitutto chiariva che, oltre alla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito in seguito alla transazione, deve aggiungersi al danno anche quanto non recuperato per l'annualità 2013, per un totale pari ad € 59.164,04 (€ 164.946,12 - € 131.998,50 + € 26.248,42).

La prima posta di danno è fatta derivare dall'aver lasciato decorrere la prescrizione per gli anni 2013 e 2014 (benchè quest'ultimo preso in considerazione della transazione sopracitata), e, quindi, per importi pari rispettivamente ad € 26.248,42 ed € 27.141,10.

La seconda posta di danno è fatta derivare dalla sottoscrizione della transazione, avente ad oggetto crediti tributari non disponibili. Infatti con essa si recuperava l'annualità 2014 prescritta, ma si otteneva solo l'80 % di quanto dovuto per ciascun anno. Pertanto, considerato il 20 % non incassato per gli anni dal 2015 al 2019 da compensare con quanto recuperato per il 2014 (annualità prescritta), il danno ammonterebbe ad € 5.806,52.

Dalle contestazioni emerge che la Procura calcolava il danno in € 59.164,04 (in realtà € 59.196,04), quale differenza tra quanto dovuto dal 2013 al 2019 (€ 191.194,54) e quanto incassato con la transazione (€ 131.998,50).

La prima posta di danno era imputata al sindaco in carica fino al maggio 2019

ed al responsabile del servizio economico, la seconda posta di danno al sindaco subentrato dal maggio 2019 e sempre al responsabile del servizio economico

Dal quadro delineato, si evidenzia che, nonostante l'annualità 2014 fosse inserita nella transazione, non era ipotizzata in capo al secondo sindaco una posta di danno derivante dalla sottoscrizione della transazione con rinuncia al 20% per ciascun anno dal 2014 al 2019 e un'altra posta di danno in capo al primo sindaco per la sola intervenuta prescrizione della sola annualità 2013 e, al più, la quota non recuperata del 2014. Rispetto al convenuto che sottoscriveva la transazione la Procura riconosceva che, non essendo possibile recuperare il 2014 neanche agendo in giudizio, quanto recuperato con questa annualità potesse compensare il danno prodotto dall'aver chiesto solo l'80% per gli anni successivi. In tal modo però la somma non recuperata sul dovuto la considerava come derivante dall'aver fatto prescrivere gli anni 2013 e 2014, nonostante una parte dell'annualità 2014 fosse inserita nella transazione.

3.1. Ricostruzione della vicenda

Posta la ricostruzione e le contestazioni formulate dalla Procura, il collegio ritiene di dover precisare quanto segue.

Sulla base dei fatti emerge che i crediti da sovracanonali idroelettrici dovuti ex l. 228/2012 al comune per le centrali Volturno 1, Volturno 2, Montelungo, Montemaggiore, sono stati fatti prescrivere con riferimento agli anni 2013 e 2014. Nessun'attività è stata posta in essere per evitare il decorso della prescrizione.

Nel 2019, con delibera di giunta n. 105 del 24 dicembre, era approvato lo

schema di transazione, poi sottoscritta fra il comune ed ENEL, nella quale era previsto il pagamento di € 131.998,51 e queste somme imputate agli anni dal 2014 al 2019.

Pertanto vi è un'imputazione formale delle somme percepite all'anno 2014 sia nella transazione sia nella delibera di giunta n. 105 del 24 dicembre 2019, con la quale si approvava lo schema di transazione e si autorizzava il sindaco a sottoscriverla. Da ciò si deduce la chiara volontà dell'ente di considerare che una parte delle somme fossero percepite per il 2014.

Nella relazione di ENEL (già citata) viene riportata la tabella con i parametri riferiti al periodo 2014-2019, sulla base dei quali sono state determinate le somme. Appare chiaro che si è proceduto a calcolare il dovuto per gli anni dal 2014 al 2019 e per ciascun anno è stato preso in considerazione l'80 %.

Conseguentemente, stante la volontà delle parti ed in particolare dell'ente, si deve tener conto dell'imputazione delle somme. Non si può prescindere da una valutazione che tenga conto della competenza per anno di quanto incassato per il comune.

Ciò posto, se la condotta imputata è aver posto in essere una transazione tra il comune ed Enel su crediti da obbligazione tributaria non disponibile, si deve considerare che questa riguardava l'intero oggetto della transazione, sicchè il danno da contestare ai soggetti ai quali si imputava questa condotta era costituito dal 20 % per tutti gli anni considerati nell'accordo. Diversamente, l'altra posta di danno da intervenuta prescrizione avrebbe anche potuto riguardare solo quanto dovuto per l'anno 2013, in quanto non recuperato e non recuperabile e, al più, per quanto non recuperato per il 2014.

Tanto chiarito, tuttavia questo Collegio non può andare oltre la domanda di condanna formulata dal P.M. nei confronti di ciascun convenuto e, quindi, relativamente alla domanda di risarcimento per i danni derivanti dalla transazione rivolta al sindaco sottoscrittore dell'accordo, resta invalicabile la somma indicata nella relativa richiesta di condanna.

Nell'ambito quantitativo della domanda può invece essere superato il sotto-limite della parte imputata al responsabile del servizio economico, considerato che si tratta di una quota soltanto figurativa.

A tal riguardo, occorre innanzitutto precisare che nell'atto di citazione è chiarito che, sebbene l'esposto avesse indicato quale funzionario competente quello responsabile dell'area tecnica, l'addebito doveva essere rivolto al responsabile del servizio economico - finanziario. Il soggetto che rivestiva l'incarico di responsabile di tale servizio dal 2012 al 2022 è però nel frattempo deceduto. Per tali motivi la citazione riteneva di tener conto del suo apporto al solo fine del calcolo di una quota figurativa.

In questa sede è in realtà irrilevante stabilire se fosse competente il responsabile dell'area tecnica o quello dell'area finanziaria, perché nel primo caso il soggetto non è evocato in giudizio e nel secondo caso è deceduto; pertanto, in entrambi i casi si può procedere comunque a calcolare solo la quota di danno figurativa imputabile al funzionario competente al fine di valutare le domande di condanna formulate nei confronti dei sindaci odierni convenuti.

4. Danno da prescrizione dei canoni

Il danno da intervenuta prescrizione è da riferire, secondo la Procura, a quanto

dovuto a titolo di sovracanon idroelettrici nelle annualità 2013 e 2014.

Con riguardo alla prescrizione, l'ufficio requirente accedeva all'orientamento giurisprudenziale che la ritiene quinquennale (Cass., sez. un. 3162/2011 e Trib. Sup. delle acque n. 22/2016).

Peraltro, quanto alla decorrenza, il *dies a quo* è stato individuato nella data della concessione, nell'ambito della quale viene determinato il canone concessorio.

L'art. 1, comma 9, della legge n. 959/523, consente di distinguere tre momenti ai fini della decorrenza del pagamento del sovracanone:

- per gli impianti per i quali alla data del 31.12.1953, data di entrata in vigore legge n. 959/1953, il canone demaniale era già stato determinato con il decreto di concessione, il pagamento del sovracanone decorre dal 31.12.1953 (lett. a);

- per gli impianti per i quali non è stato ancora determinato il canone demaniale, in pendenza del decreto di concessione (ossia allorquando il procedimento non si era ancora concluso) il pagamento del sovracanone decorre dal momento di entrata in funzione dell'impianto (lett. b), art. 4 della legge n. 925/1980;

- per gli impianti parzialmente in funzione, il sovracanone è dovuto dal momento in vengono determinati, anche in via provvisoria, il canone demaniale ed i sovracanon medesimi (lett. c).

Le fattispecie su descritte evidenziano che il criterio prescelto dal legislatore per individuare il *dies a quo* per il pagamento dei sovracanon, ponendo un nesso inscindibile con la data in cui viene definito il canone "demaniale", coincide nel concreto con la data in cui viene adottato il provvedimento di

concessione, nel quale viene determinato il canone concessorio che dovrà essere versato dal concessionario.

L'obbligazione consistente nel versamento del sovracanone, pur essendo distinta per natura giuridica da quella che impone il versamento del canone e pur non costituendo prestazione accessoria del medesimo, sorge tuttavia solo con il concretarsi della titolarità della concessione in capo al soggetto richiedente.

In tal senso ha svolto un intervento chiarificatore la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 533/2002, ha osservato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale, correlata solo "*all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale*".

Considerato che si fa riferimento all'esistenza della concessione a prescindere dall'uso, solo dal momento in cui si perfeziona la concessione decorre l'obbligo di pagamento anche del sovracanone.

Nel caso di specie, le concessioni delle quattro centrali da cui derivano i sovracanonati oggetto di questo giudizio risalgono al primo semestre dell'anno (concessioni inviate da Enel alla Guardia di finanza e da questa allegate alla propria nota prot. 334946 del 21 giugno 2022), con la conseguenza che, come rilevato dall'ENEL nella propria relazione, i crediti relativi ai sovracanonati, anche relativi al 2014, erano già prescritti nel mese di ottobre 2019 quando, con PEC del 18 ottobre, il Comune chiese il loro pagamento all'ENEL.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che sicuramente quanto dovuto per il 2013, ma non richiesto e lasciato prescrivere, costituisca un danno.

Con riguardo a quanto dovuto per il 2014, anch'esso lasciato prescrivere, tale posta costituisce un danno anche secondo la ricostruzione fatta propria dalla Procura perché, anche se inclusa nella transazione la somma a titolo sovracanon 2014, questa finiva per compensare la perdita per aver richiesto e percepito con la stessa transazione solo l'80 % di quanto dovuto per gli altri anni.

Pertanto, laddove invece il sovracanone per il 2014 fosse stato tempestivamente richiesto, impedendo la maturazione della prescrizione, vi sarebbe stato titolo per pretenderlo per l'intero, unitamente agli altri anni.

Gli importi dovuti per gli anni 2013 e 2014 erano calcolati dalla Procura tenendo conto:

1. della potenza nominale media di concessione in Kw delle singole centrali;
2. della percentuale BIM attribuita al Comune (tale valore viene indicato dal D.M. dei LL.PP. del 1983 ed ancora vigente, all. 2 della relazione GDF del 22 aprile 2022, doc. 4);
3. della tariffa prevista rispettivamente per l'annualità 2013 dal D.M. 30.11.2011 - pari ad € 29,40 per le grandi derivazioni con potenza nominale media > Kw 3.000 e ad € 22,13 per Kw, per le piccole derivazioni con potenza nominale media da Kw 220 fino a Kw 3.000, e per l'annualità 2014 dal D.M. 22.11.2013 - pari ad € 30,40 per le grandi derivazioni con potenza nominale media > Kw 3.000 e ad € 22,88 per Kw, per le piccole derivazioni con potenza nominale media da Kw 220 fino a Kw 3.000.

Era riportata la tabella nell'atto di citazione, nella quale si indicava quale totale per il 2013 l'importo di € 26.248,42 e per il 2014 l'importo di € 27.141,10.

Tale danno viene contestato al funzionario preposto al servizio finanziario ed al sindaco p.t. del comune. In relazione al funzionario si veda quanto già osservato sopra sull'individuazione del responsabile del servizio finanziario.

Quanto al responsabile principale, questo era individuato nel sindaco p.t., che sarebbe stato a conoscenza della problematica dei sovracanon, avendo ricevuto una pec del 29.04.2016. Rispetto a tale pec, sulla base dei riscontri effettuati negli uffici comunali (vedi nota del 19 ottobre 2023 del comune presente agli atti del giudizio), il segretario comunale comunicava che *«Con riferimento alla PEC oggetto di interesse, così come riferito ed attestato dal responsabile del servizio protocollo ed informatico, in risposta alla istanza di accesso dell'avv. Scuncio Domenico, la ricerca effettuata, attraverso il programma gestionale HALLEY, al momento della ricerca, con l'inserimento del periodo di 30 giorni (dal 27/04/2016 al 31/05/2016) non ha dato riscontro positivo, né tra le emails protocollate, né tra quelle pervenute e non protocollate (di veda l'all. 1 e 2).*

Successivamente, il responsabile Solimena, dedicandosi ad una più mirata ed approfondita ricerca, con la guida dell'operatore specializzato del gestionale HALLEY, ha rilevato che:

- il giorno 29/04/2016 risulta tra le email in arrivo la Pec spedita dal mittente avvfelicepettograsso@pec.giuffre.it ed archiviata lo stesso giorno alle 17:00 (alleg. 2), con allegato (alleg. 3);

- la medesima pec, il giorno 04/05/2016 alle ore 13:06, risulta scaricata.

- Successivamente risulta la protocollazione, al n. 1052, priva di allegato, e in modalità “invio Web” (modalità diversa dalla spedizione a mezzo email e/o PEC) effettuata da profilo di accesso “Operatore Protocollo” non associata a persona fisica individuata (ALL. 4). Detta protocollazione riporta all’oggetto “problematiche acque” e nell’anagrafica dei mittenti è registrato Studio Legale Carlo Magno Pettograsso, Via Garibaldi, 5 Campobasso»

La pec, inviata all’indirizzo pec dell’ente, era rivolta al sindaco e conteneva in allegato un’istanza degli avv.ti. Pettograsso e Carlomagno nella quale si faceva riferimento al pagamento dei sovracanon. In particolare, vi era scritto che «Per quanto concerne i BIM, i Bacini imbriferi montani, necessita verificare il rispetto delle norme dettate dalla legge n. 959/1953, dalla legge n. 925/1980, così come modificata ed integrata dalla legge n. 122/2010 in materia di obblighi di corresponsione dei sovraccanoni da parte dei proprietari/produttori di energia idroelettrica per impianti superiori ai 220KW di potenza nominale media».

L’ufficio requirente ritiene che la fattispecie di danno sia da ricondurre al comportamento negligente del sindaco in carica nel periodo in cui maturava la prescrizione per le annualità 2013 e 2014., non estendendo l’azione anche nei confronti dei componenti della giunta. Ciò in ragione del fatto che quest’ultimo avrebbe ricevuto la pec degli avv.ti. Pettograsso e Carlomagno e nessun’attività di indirizzo avrebbe posto in essere per compulsare l’attività di recupero.

Tale condotta sarebbe connotata da colpa grave «non sussistendo oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio, con

un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni ed un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, in spregio alle norme che disciplinano la materia, con assoluta noncuranza dei parametri normativi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità che regolano l'azione amministrativa».

Infatti, il sindaco non avrebbe disposto e l'articolazione dirigenziale competente non avrebbe adottato alcun provvedimento.

Secondo la Procura il danno per una quota dell'80 % va imputato al sindaco p.t. che non risulta abbia attivato alcuna iniziativa da parte dell'ente fino a quella del Sindaco, che gli è succeduto nel 2019 (a far data dal 27 maggio 2019 come risulta dall'esposto). La posizione del sindaco sarebbe preminente perché questi, pur espressamente informato, non avrebbe posto in essere alcuna attività compulsiva degli uffici, in un quadro organizzativo che, come visto, avrebbe avuto bisogno di ben più chiare direttive e chiare individuazioni di competenze amministrative degli uffici.

In proposito, il Collegio ritiene che l'adozione di quanto necessario per recuperare i crediti da sovracanonici rientri nell'attività ordinaria dell'ente. La stessa Procura nell'atto di citazione faceva presente che l'ente già riscuoteva i canoni per gli impianti sopra soglia anche prima del 2013. In particolare, quando individua la competenza in capo al responsabile del servizio economico finanziario, la Procura rammenta che il comune di Prata Sannita incassava tributi dai bacini imbriferi in questione già prima della modifica legislativa, che eliminava la soglia altimetrica ed aumentato il gettito a carico

dei concessionari a partire dal 1° gennaio 2013.

Negli enti locali le competenze spettanti agli organi politici ed ai dirigenti /responsabili dei servizi sono individuate dal d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

In particolare, l'art. 107 stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, TUEL, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ed inoltre la contrattazione collettiva ha regolato le c.d. posizioni organizzative assegnate al personale di categoria D.

Dalla ripartizione dei compiti, la gestione delle entrate e nel caso di specie dei sovracanonici rientra fra i compiti del responsabile del servizio a ciò competente.

Conseguentemente, si ritiene che il danno da prescrizione dei sovracanonici non possa derivare dalla mancata attività o inerzia del sindaco.

Peraltro, la contestazione formulata dalla Procura si fondava anche sulla conoscenza che l'odierno convenuto, sindaco p.t., avrebbe avuto della specifica questione avendo ricevuto la pec del 29 aprile 2016.

Tuttavia, occorre considerare che detta pec era inviata all'indirizzo pec del comune e che, dopo vari accertamenti, il segretario comunale (con nota del 19.10.2023 presente agli atti del giudizio) ha dichiarato che risultava una sua protocollazione "priva di allegato e in modalità "invio Web" (modalità diversa dalla spedizione a mezzo email e/o PEC) effettuata da profilo di accesso "Operatore Protocollo", non associata a persona fisica individuata. Detta protocollazione riporta all'oggetto "problematiche acque" e nell'anagrafica dei mittenti è registrato Studio Legale Carlo Magno Pettograsso, Via Garibaldi, 5 Campobasso".

Innanzitutto, non vi è prova che il sindaco abbia effettivamente avuto contezza dell'email, perché non pervenuta ad un indirizzo istituzionale a lui direttamente riconducibile. In ogni caso, nella nota allegata alla pec non si fa menzione della nuova normativa, di cui alla legge di stabilità 2013 e dell'impatto sugli impianti per i quali ancora non si riscuotevano i sovracanon. In tale nota, dopo aver fatto riferimento alla problematica di eventuale illecita captazione delle acque, si affermava: *«Al riguardo c'è da accertare anche l'avvenuto pagamento o meno di sovracanon idrici, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 11 Dicembre 1933 che, agli art. 52 e 53 regola l'uso, la derivazione delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, nonché la previsione per i comuni rivieraschi di canoni da corrispondere a carico del concessionario.*

Per quanto concerne i BIM, 1 Bacini imbriferi montani, necessita verificare il rispetto delle norme dettate dalla legge n. 959/1953, dalla legge n. 925/1980, così come modificata ed integrata dalla legge n. 122/2010 in materia di obblighi di corresponsione dei sovraccanoni da parte dei proprietari/produttori di energia idroelettrica per impianti superiori ai 220KW di potenza nominale media».

Come pure affermato dalla Procura, il comune già riscuoteva i sovraccanoni per altri impianti sulla base della normativa antecedente alle nuove disposizioni della legge di stabilità del 2013.

In conclusione, si ritiene che il danno da prescrizione contestato, in assenza di una competenza specifica che faccia rientrare nei propri compiti istituzionali l'attività che, se posta in essere, ne avrebbe evitato il relativo decorso, non possa ricondursi alla condotta omissiva del sindaco p.t. e, quindi, che non possa essere addebitata a quella del convenuto Scuncio la causazione della prima posta di danno configurata in questo giudizio.

5. Il danno da transazione

L'altra posta di danno deriva dall'accordo transattivo, nel quale era previsto il pagamento dell'80 % di quanto dovuto per ciascun anno dal 2014 al 2019.

Con la transazione si recuperava la somma relativa al 2014, ma si otteneva solo l'80 % di quanto dovuto per ciascun anno. Pertanto, considerato il 20 % non incassato per gli anni dal 2015 al 2019 da compensare con quanto recuperato per il 2014 (annualità prescritta), il danno ammonterebbe ad € 5.806,52. In altri termini, al momento della sottoscrizione della transazione il comune non avrebbe ottenuto, né stragiudizialmente né giudizialmente,

quanto dovuto per il 2014, annualità per la quale il credito risultava prescritto.

Ciò considerato, quanto recuperato a titolo di sovracanon 2014

compenserebbe la perdita per gli anni dal 2015 al 2019, per i quali si poteva ottenere l'intero e invece con la transazione si percepiva solo 80%.

Conseguentemente, la Procura calcolava che per gli anni dal 2014 al 2019 era dovuta una somma pari ad € 164.946,12 ed era percepita con la transazione la somma di € 131.998,50. Alla differenza fra questi due dati (€ 32.947,62), importo al quale rinunciava il comune, era detratto l'importo riferito al 2014 e pari ad € 27.141,10 e, quindi, il danno ammonterebbe ad € 5.806,52.

Tale danno deriva dalla stipula della transazione, in considerazione del fatto che, secondo la Procura, i crediti da sovracanon siano di natura tributaria e siano per tale ragione indisponibili.

Come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., n. 2767/2023) «è noto che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica "non ha carattere indennitario" (cfr. Corte Costituzionale n. 533/2002) ed ha finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate». Infatti, più volte è stata affermato che rispetto ai sovracanon si è di fronte ad una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria (Cass, sez. un. n. 25949/2020; Cass., Sez.Un., 26 maggio 2020, n. 9774; Cass., Sez. Un., n. 2085/2019; Cass., Sez. Un., n. 34475/2019; Cass, Sez. un. n. 16157, 16158, 16159 del 2018).

Ciò posto, dalla natura tributaria dei sovracanon deriva l'indisponibilità della relativa obbligazione.

Come chiarito «Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali

enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall'articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. ... Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore"» (Corte conti, sez. controllo Campania, del. n. 230/2023).

Ed ancora: «Sui principi generali, determinanti anche per la questione posta dal Comune di (omissis), si è espressa la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che, con deliberazione n. 15/PAR/2007 del 28 settembre 2007, ha ritenuto applicabile la disciplina della transazione fiscale, in quanto derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per le sole fattispecie tassativamente previste dall'art. 182 ter del R.D. n. 267 del 1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali. In particolare, la Sezione del Piemonte ha ritenuto che, "il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile soltanto in

forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente), che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore» (Corte conti, sez. controllo Umbria, del. n. 64/2022)

In tema di rapporti con il contribuente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che la volontà delle parti del rapporto fiscale non può incidere sulla debenza *ex lege* del tributo, che dipende esclusivamente dall’obiettivo realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., sez. V, n. 27706/2022).

Dai principi sopra enunciati, si evince che il comune di Prata Sannita non poteva rinunciare a percepire per intero i crediti derivanti dai sovracanon.

Il danno subito corrisponde, quindi, alla quota non percepita di quanto dovuto a titolo di sovracanon per ciascun anno.

Come già illustrato nel paragrafo 1.1., sulla base dell’imputazione formale delle somme e della volontà dell’ente, il totale ricevuto era da riferire agli anni dal 2014 al 2019. Considerato che per la somma dovuta a titolo di sovracanon per l’anno 2014 era intervenuta la prescrizione e, quindi, non era più recuperabile neanche agendo in giudizio, il danno riguarda il 20% della somma dovuta a cui si rinunciava per gli anni dal 2015 al 2019. Ciò si evince dalla ricostruzione della Procura, perchè, se è vero che l’obbligazione di natura tributaria non è disponibile, la condotta da stigmatizzare riguarda l’aver previsto una transazione che prevedeva la rinuncia al 20% delle somme per

ciascuno degli anni presi in considerazione.

La Procura però contestava solo un danno pari ad € 5.806,52, tenendo conto dell'impostazione sostanzialistica. E, come già accennato sopra, comunque il collegio non può superare in aumento l'eventuale condanna rispetto alla richiesta formulata dalla Procura.

La voce di danno qui in discussione e pari ad € 5.086,52 era contestata per la quota figurativa del 40 % al responsabile del servizio finanziario, proponente della delibera della Giunta comunale n. 105 del 24.12.2019) con la quale si recepiva la transazione e la restante quota al sindaco che procedeva a sottoscriverla.

Le considerazioni sopra svolte in ordine alla competenza ed alla responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi valgono anche per tale voce di danno. Nel senso che, seppur sia vero che compete al sindaco la sottoscrizione di una transazione, avendo la rappresentanza legale dell'ente, la competenza specifica sulla materia oggetto della transazione è del responsabile del servizio finanziario. Questi proponeva la delibera n. 105 del 24.12.2019 con la quale la Giunta comunale approvava lo schema di transazione ed autorizzava il sindaco alla sottoscrizione. Tale delibera reca anche il suo parere positivo.

Nella fattispecie, ovvero la indisponibilità di un'obbligazione tributaria, rientra nella conoscenza di chi ha la gestione delle entrate e dei tributi comunali.

Nel caso specifico ricorrono diversi elementi che fanno propendere il Collegio per la non sussistenza in capo al sindaco della colpa grave. Da un lato, la proposta della delibera e del parere positivo del responsabile del servizio,

dall'altro, la volontà in “buona fede” di recuperare quanto dovuto ricomprendendovi anche un'annualità i cui crediti erano già prescritti. In altri termini, il fatto che sia stato incluso nella transazione il dovuto per un'annualità prescritta, rispetto alla quale non si era responsabili della intervenuta prescrizione, fa presumere che il convenuto abbia agito nella consapevolezza di curare l'interesse dell'ente. Inoltre, da ultimo la “buona fede” si evince anche nell'aver inviato egli stesso la segnalazione alla Procura della Corte dei conti sulla fattispecie odierna.

Tali circostanze attenuano e quindi riducono il grado della colpa addebitabile al sindaco De Rosa, sicchè non può rinvenirsi una colpa grave necessaria per l'addebito di responsabilità e del danno contestato in questa sede. Deve essere pertanto escluso l'addebito di responsabilità in capo a tale convenuto.

6. Conclusioni

In conclusione, al netto di ciò che riguarda le quote figurative, le domande formulate dalla Procura nei confronti degli odierni convenuti devono essere respinte.

7. Spese

Per quanto attiene al regolamento delle spese, queste devono essere liquidate in favore del convenuto Scuncio e sono da porre a carico del comune di Prata Sannita.

Il convenuto De Rosa non risulta costituito e quindi nei suoi confronti nulla per le spese.

Per il convenuto Scuncio, deve tenersi conto del valore della domanda formulata in modo specifico nei suoi confronti e assumere € 45.966,22 quale

valore.

Pertanto, in applicazione dell'art. 4 D.M. n.55/2014, previa riduzione fino al 50 % dei compensi ed esclusione della fase istruttoria, si determina in € 2.197,50, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, l'importo che va rimborsato al sig. Scuncio e posto a carico del comune di Prata Sannita.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla citazione di cui in epigrafe, così decide:

- dichiara la contumacia del sig. Damiano De Rosa;
- respinge le eccezioni pregiudiziali formulate dal sig. Scuncio Domenico;
- - respinge le domande attoree;
- liquida in favore di Scuncio Domenico la somma di € 2197,50, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, ponendola a carico del comune di Prata Sannita.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 21marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)